

Numero  
**3596**

cl

0

Bellinzona  
**13 luglio 2022**

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can@ti.ch  
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Giorgio Galusero e cofirmatari  
Deputati al Gran Consiglio

### **Interrogazione n. 70.22 del 6 maggio 2022** **Ucraina: accoglienza sì – spreco di denaro pubblico no**

Signore deputate, signori deputati,

ci riferiamo alla vostra interrogazione del 6 maggio 2022, con la quale vengono posti alcuni quesiti relativi all'accoglienza dei profughi ucraini, ed in particolare alla messa a disposizione di alloggi da parte della popolazione.

Prima di entrare nel merito delle domande riteniamo utile precisare che la gestione dell'attuale situazione migratoria è oggetto di un Piano cantonale per l'accoglienza dei profughi ucraini (PCA). Tale documento contiene la strategia adottata dalle autorità nel rispondere e gestire il flusso migratorio.

Approvato dal Consiglio di Stato nella sua prima versione in data 18 marzo 2022, e poi regolarmente aggiornato, il PCA definisce in particolare le varie fasi di accoglienza, tra cui, quale terza e ultima tappa, l'attribuzione di un alloggio individuale in locazione ai rifugiati.

Al punto 4.4.2.1 di tale documento sono stati stabiliti dei tetti massimi per gli importi locativi, i quali corrispondono a quanto definito nell'art. 9 cpv. 4 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (RL 143.310).

Non da ultimo, il PCA fissa pure i criteri di valutazione in merito al numero di locali di un determinato alloggio in funzione del numero di occupanti. *“Per ogni appartamento che ha ottenuto un preavviso positivo da parte del Comune verrà formalizzato un contratto di locazione”* (cfr. PCA versione 1.2 del 27 aprile 2022, punto 4.4.2.2 pag. 15).

Fatta questa premessa, rispondiamo come segue alle singole domande:

**1. Quali sono le disposizioni adottate in materia di calcolo del rimborso delle spese e degli affitti per le abitazioni dei rifugiati?**

Come già precisato nella premessa, le pigioni sono state stabilite sulla base di quanto riconosciuto dal Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero sopra menzionato. I tetti massimi applicati nel contesto della crisi ucraina corrispondono quindi a quanto definito, in modo generale dal Cantone nel contesto di prestazioni assistenziali per il settore dell'asilo.

**2. Il Governo è a conoscenza di queste procedure dove troviamo appartamenti messi a disposizione che rimangono sottooccupati e che vi sono casi in cui vengono riconosciute indennità superiori al valore di mercato e a quanto richiesto?**

Il Piano cantonale prevede che al momento dell'uscita dai Centri regionali d'alloggio collettivi, il Cantone identifica e attribuisce gli alloggi individuali in funzione dei bisogni dei profughi, in particolare per quanto riguarda la composizione del nucleo familiare, la prossimità di eventuali conoscenze sul territorio e la capacità ricettiva delle sedi scolastiche. In questo senso la ricerca dell'appartamento idoneo inizia proprio con la definizione delle dimensioni (in termini di numero di locali) che l'appartamento dovrà avere, tenuto conto del numero di persone facenti parte dello stesso nucleo familiare.

L'importo riconosciuto per l'alloggio dipende anche da altri fattori tra cui l'ubicazione, lo standard e lo stato dell'immobile e dei locali, il sistema di riscaldamento e le spese accessorie più in generale. È infatti importante poter convenire un costo per l'affitto possibilmente forfettario ed inclusivo delle spese, allo scopo di non aggravare la procedura con ulteriori oneri amministrativi e finanziari.

Bisogna però anche considerare che i profughi ucraini sono molto mobili. È quindi piuttosto frequente che il nucleo stesso si modifica nel corso della permanenza, sia in termini di nuovi arrivi sia di partenze e questo può avere nel breve termine anche un influsso sull'occupazione degli spazi.

Dalle statistiche elaborate a margine dell'attribuzione di alloggi individuali, emerge che non vi è alcuna sottooccupazione degli appartamenti. L'occupazione media è di 1.28 locali per persona, mentre la pigione mensile media, costi accessori inclusi, ammonta a CHF 453.— per locale.

**3. In quanti casi, dove l'offerta era gratuita, si è adottata questa procedura d'ufficio?**

Non si tratta di una procedura d'ufficio, bensì dell'applicazione di regole e principi stabiliti dallo scrivente Consiglio nella gestione dei rifugiati.

Oltre alla fattispecie menzionata nella presente interrogazione, vi è stato solo un altro caso in cui il proprietario aveva inizialmente offerto un alloggio, senza voler ricevere alcun corrispettivo. Egli ha poi accettato la pigione stabilita secondo il PCA, precisando

nel contratto di locazione che avrebbe poi dato il finanziamento in beneficenza. Nel limite del rispetto delle regole, il proprietario è evidentemente libero di decidere in merito alla destinazione delle pigioni percepite; si ricorda che le indennità ricevute da parte dello Stato sono assoggettate alle imposte ordinarie quale reddito da sostanza immobiliare.

#### **4. Non ritiene che si debba immediatamente porre rimedio?**

Come già indicato, il pagamento di una pigione da parte dello Stato al proprietario che mette a disposizione un alloggio per i profughi, rispetta il PCA motivo per il quale non si ravvede la necessità di porre rimedi.

#### **5. Quali sono i meccanismi di controllo in questo settore dell'accoglienza?**

Nel processo di messa a disposizione di un alloggio vige un principio di annuncio a cascata, dal proprietario al Comune e da quest'ultimo al Cantone, così da garantire innanzitutto la verifica dell'abitabilità della struttura, oltre ad informare debitamente l'ufficio del controllo abitanti.

Vengono poi valutate attentamente le strutture specifiche da parte del personale cantonale, in funzione delle necessità degli ospiti (famiglie, presenza di bambini piccoli, persone singole ecc.).

Segue la stipulazione del contratto di locazione tra Cantone e proprietario sulla base dei principi elaborati nel PCA, unitamente alla conclusione di un contratto di buon uso tra il Cantone e il rifugiato.

Oltre ai contatti puntuali garantiti per il tramite degli uffici preposti all'erogazione delle prestazioni di sostegno sociale (presso gli sportelli di Bellinzona oppure presso uno dei tre sportelli dedicati alla consulenza e all'integrazione), vengono effettuati da parte del personale cantonale anche delle visite periodiche (circa 1 volta ogni 3 mesi) per verificare lo stato dell'abitazione.

#### **6. Non ritiene il Consiglio di Stato che operando in questa modalità standardizzata e non pragmatica si rischia di ingenerare casi di speculazione legati all'accoglienza?**

Nel rispetto dei principi elaborati nel PCA, vengono stipulati contratti individuali e differenziati per ogni struttura. L'ammontare delle pigioni può pertanto variare in funzione dell'ubicazione dell'alloggio, rispettivamente in funzione della tipologia di sistema di riscaldamento (elettrico, nafta, solare, ecc.), il quale può influire sostanzialmente sull'importo riconosciuto per le spese accessorie (normalmente incluse nella pigione mensile).

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 2 ore.*

Vogliate gradire, signore deputate e signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Claudio Zali

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Dipartimento finanze e economia (di-dir@ti.ch)
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)